

ANNO 2002

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Adottato con atto deliberativo n. 35 nella seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni Alto Appennino Reggiano, nella seduta del 28 dicembre 2001

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Indice

CAPO 1 NORME GENERALI	3
Articolo 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	3
Articolo 2 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
Articolo 3 ZONE TERRITORIALI SERVITE.....	3
Articolo 4 GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO	4
Articolo 5 PRESUPPOSTO DELLA TASSA	4
Articolo 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.....	5
CAPO 2° COMMISURAZIONE E TARIFFE	5
Articolo 7 LOCALI ED AREE TASSABILI	5
Articolo 8 COMMISURAZIONE DELLA TASSA	6
Articolo 9 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	6
Articolo 10 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI	7
Articolo 11 RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO	8
Articolo 12 AGEVOLAZIONI GIA' PREVISTE DALLA LEGGE	9
Articolo 13 ESENZIONI E ALTRE AGEVOLAZIONI.....	9
Articolo 14 RIDUZIONI A FRONTE DI RISPARMIO DI COSTI.....	10
Articolo 15 LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA	11
Articolo 16 TARIFFE.....	11
Articolo 17 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE	11
Articolo 18 INIZIO E CESSAZIONE DELL' OCCUPAZIONE.....	12
CAPO 3 DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE	13
Articolo 19 DENUNCE.....	13
Articolo 20 CONTENUTO DELLA DENUNCIA	14
Articolo 21 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	14
Articolo 22 POTERI DEL SERVIZIO ED AUTOTUTELA	15
Articolo 23 RISCOSSIONE	15
CAPO 4 DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	16
Articolo 24 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	16
Articolo 25 SGRAVI E RIMBORSI	16
Articolo 26 SANZIONI	17
Articolo 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	17
Articolo 28 ABROGAZIONI	17

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

CAPO 1

NORME GENERALI

Articolo 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, come previsto nell'Articolo 3, è istituita nell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano la Tassa annuale per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani interni da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del presente Regolamento.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'Articolo 77 del Decreto legislativo sopracitato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, nonché al Regolamento comunale per la disciplina del servizio.
4. Il gettito complessivo della Tassa non può superare il costo d'esercizio, né essere inferiore alle percentuali fissate dall'articolo 61, comma 1 del Decreto 507/93.

Articolo 2

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sottocategorie) dei locali e delle aree scoperte e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
2. Agli effetti del presente Regolamento con le seguenti parole:
 - "tassa" s'intende la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni";
 - "Decreto", s'intende il "Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507";
 - "Unione" l'ente sovracomunale "Unione dei Comuni dell'alto Appennino reggiano"

Articolo 3

ZONE TERRITORIALI SERVITE

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento dell'Unione del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi, comprese le case coloniche, siti oltre le zone perimetrali sopra menzionate.
2. La Tassa è comunque dovuta , anche fuori dai perimetri di cui al comma 1, nel caso di svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti.

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

3. La mancata fruizione del servizio (entro o fuori la zona di raccolta) imputabile al contribuente non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4

GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere interamente coperto dal gettito della tassa, entro i termini previsti dall'articolo 11 del DPR158/99.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Entro il 31 agosto di ciascun anno, l'Azienda che effettua il servizio trasmette al Comune apposita relazione, dalla quale deve risultare, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'Articolo 61 del Decreto. Contestualmente, comunica il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, si conteggia altresì l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni. Ai fini dell'osservanza dei limiti di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo. L'eventuale eccedenza di gettito, individuata per singole annualità di competenza, verrà conguagliata in sede di versamento del tributo relativo ad esercizi successivi. Con apposita deliberazione verrà rideterminata la misura della tariffa per l'anno al fine di ripristinare l'equivalenza tra i costi e il gettito del tributo.

Articolo 5

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali¹ o accessorie di civili abitazioni², ubicati nelle zone di cui al precedente articolo 3. Per le abitazioni coloniche³ e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.
2. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.
3. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art 13, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

¹ Si fa riferimento all'art 817cc per cui sono pertinenze le cose che, pur conservando la loro natura e individualità fisica, sono assoggettate, in modo attuale e permanente, a servizio o ornamento di un'altra cosa, per rendere possibile una miglior utilizzazione o per aumentarne il decoro. Rileva pertanto non la connessione materiale, ma il rapporto economico-giuridico di strumentalità e complementarietà funzionale.(v. Cass. 9845/96)

² Art 3 comma 68 legge 549/95

³ il concetto di ruralità, che non è espressamente enunciato nel 507/93, può essere ricavato dall'art 9 del DL 557/93 e successive modificazioni, che si occupa di tali tipologie di immobili a fini fiscali

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

4. Nelle civili abitazioni in cui viene svolta altresì un'attività economica, le superfici ad essa riservate sono tassate con la tariffa prevista per quell'attività specifica.

Articolo 6

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta in via principale, ma con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali o aree, ⁴da coloro che occupano o detengono i locali o aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente Articolo5, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
Il soggetto passivo principale è colui che risulta intestatario della scheda anagrafica o colui che comunque firma la denuncia per le utenze domestiche, e il titolare dell'attività o il legale rappresentate per le utenze non domestiche.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero in caso in cui l'alloggio sia affittato per un un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio.
4. Per i centri commerciali e i locali in multiproprietà, i singoli occupanti e i detentori hanno l'obbligo di denunciare i locali e le aree gestiti in comune (quali, a titolo d'esempio, gallerie di pubblico passaggio, magazzini comuni, parcheggi, aree operative). L'importo della tassa verrà riscosso tramite iscrizione a ruolo del gestore o dell'amministratore cui, a norma dell'Articolo63 comma 3, è attribuita la responsabilità del versamento.

CAPO 2°

COMMISURAZIONE E TARIFFE

Articolo 7

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:
 - a. tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione e il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo Articolo 12;
 - b. i vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lett.a) nonchè quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui

⁴ Nel caso di abitazione tenuta a disposizione i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune).

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

- c. il vano scala.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo Articolo 12, le aree scoperte *al servizio di utenze non domestiche* in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:
 - a. aree scoperte operative⁵, adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto);
 - b. Sono considerati alla stessa stregua della lett. a), i porticati, i chiostri e i passaggi coperti, ma aperti su almeno un lato, appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.

Articolo 8

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie come da articolo n.17, con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.
2. La tassa è annuale, e, pertanto, è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso delle aree venisse temporaneamente sospeso.

Articolo 9

COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie dei locali tassabili è dichiarata in autocertificazione ed è misurata sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, fatte salve le esclusioni previste dal Decreto o dal presente regolamento.
2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, dal contratto di affitto, o da un atto di concessione.
3. Nel caso in cui, negli stessi locali, vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali ovvero tossici e nocivi, **la complessiva superficie tassabile** (qualora risulti difficoltoso verificare esattamente le diverse zone, per l'effettivo uso promiscuo o per la particolarità dell'attività esercitata) **è calcolata forfettariamente su base percentuale**. Rilevano a tal fine le seguenti attività cui vengono applicate le percentuali di tassabilità di seguito evidenziate:
 - a. ambulatori medici, dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;

⁵ Si considerano operative quelle aree in cui si svolgono attività proprie dell'attività quali magazzinaggi, mostre, lavorazioni esterne, carico e scarico merci.

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

- b. lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - c. officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole; gommisti: 55%;
 - d. elettrauto: 65%;
 - e. caseifici e cantine vinicole: 30%;
 - f. autocarrozzerie, falegnamerie, fonderie, ceramiche e smalterie; verniciatori in genere, galvanotecnici,: 55%.
 - g. officine di carpenteria metallica: 55%
 - h. tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie: 75%.
 - i. laboratori fotografici ed eliografie; laboratori per allestimenti pubblicitari, insegne luminose; materie plastiche, vetroresine: 75%
4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 3, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:
- a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
 - le aree non utilizzate e quelle non utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:
 - le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente parcheggi e posteggi;
 - i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.
6. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 10

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI

1. Si considerano non soggetti alla tassa in quanto non possono produrre rifiuti per natura o per uso particolare:⁶
 - i ripostigli, stenditoi, solai, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a MT. 1,50, nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri locali utilizzati quali depositi di materiali in disuso o aree scoperte in cui sono stoccati cumuli di materiali alla rinfusa;
 - i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
 - i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati.
 - le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;

⁶ Si sono tolti i locali del Comune per i quali è già stato stabilito che devono essere conteggiati

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento;
 - le superfici occupate da celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione); locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici a circuito chiuso, le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili
 - i vani ascensori;
 - i cantieri edilizi;
 - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva;
 - area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
 - cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso.
2. La mancata indicazione, nella denuncia, delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'Articolo 24, con diritto sgravio o restituzione del tributo.

Articolo 11

RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non sia effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta:
 - in misura del 40% della tariffa, se l'insediamento dista non più di 500 metri dal più vicino punto di raccolta;
 - in misura del 30% della tariffa, se l'insediamento dista più di 600 mt. e fino ad 1 Km dal punto suddetto;
 - in misura del 25% della tariffa, se la distanza è superiore ad 1 Km.;
2. Nei casi in cui si verificano gravi violazioni del Regolamento del servizio circa la distanza, il numero e gli svuotamenti dei contenitori, fatto salvo il disposto del successivo comma 3, la tassa è ridotta:
 - del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita;
 - del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita o il numero dei lavaggi dei cassonetti richiesto;
3. Le riduzioni previste al comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a. che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato.
 - b. che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 3 mesi;
 - c. che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'Azienda che gestisce il servizio o risulti da fatto notorio o da accertamenti eseguiti dal Comune, e semprechè le violazioni

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

denunciate siano continue, non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

- d. Verificate le condizioni, il Funzionario responsabile potrà disporre o il rimborso del tributo non dovuto ovvero la compensazione con l'imposta dovuta per l'anno successivo.
4. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di servizio:
 - il dovere conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1 Km.
 - la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento;
 - la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.
5. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi fra quelle elencate.
6. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata del disservizio.
7. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali, determinati con apposita deliberazione, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Articolo 12

AGEVOLAZIONI GIA' PREVISTE DALLA LEGGE

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di:
 - a. locali di utenze non domestiche, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultanti da licenza o autorizzazione sempre che non ricorrano i presupposti per l'applicazione della tassa in base a tariffa giornaliera;
 - b. utente iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e che abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno all'estero.
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del contribuente e sottostà alla condizione della verifica dei requisiti.
3. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
4. In presenza di attività che dia luogo a residui di lavorazione derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o da combustione, se tali residui vengono effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria, da applicare esclusivamente alla superficie dove vengono prodotti tali residui è ridotta del 20%.

Articolo 13

ESENZIONI E ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Sono esentate dalla tassa
 - a. le abitazioni occupate di superficie tassabile non superiore a 50 metri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi, dietro presentazione di dichiarazione dei redditi dimostrino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione principale;

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

- b. le abitazioni occupate da persone sole o da nuclei familiari nullatenenti o in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune.

L'esenzione soggiace alla seguente disciplina:

- È concessa su domanda dell'interessato che autocertifica il possesso dei requisiti;
 - l'assistenza esercitata dal Comune deve essere comprovata dal competente Assessorato dell'Unione;
 - l'Unione potrà, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva e attuale sussistenza delle condizioni richieste;
 - l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste;
 - è fatto onere al contribuente già esentato di presentare all'Ufficio la denuncia al variare delle condizioni e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;
- c. La tassa è ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche o private autorizzate, in considerazione dell'interesse della collettività all'adeguato svolgimento dell'attività scolastica che potrebbe risultare compromesso dalla pesante influenza, sui bilanci delle scuole, del prelievo tributario.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'Articolo 67, comma 3, del Decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.
3. La spesa indicata al comma precedente sarà ripartita in quote sulla base degli utenti che ne usufruiranno e che ogni Ente comunale dovrà, dietro presentazione di apposito conteggio, provvedere a rimborsare all'Unione.

Articolo 14

RIDUZIONI A FRONTE DI RISPARMIO DI COSTI

1. E' stabilita la riduzione della tassa:
- del 10 % nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, tale da comportare, a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza; La riduzione è concessa per non più di 3 anni, decorrenti da quello successivo all'anno in cui sono stati sostenuti i costi, e, comunque, per un ammontare complessivo che non può superare il 50% dei costi suddetti.
 - del 10% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25%
 - del 20%, nel caso di allestimento di impianti destinati al compostaggio dei rifiuti, in abitazioni private.
2. La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere comprovata anche da specifica dichiarazione dell'Azienda che gestisce il servizio.

Articolo 15

LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l' 80% della stessa.

Articolo 16

TARIFFE

1. Spetta alla Giunta dell'Unione determinare le tariffe unitarie ai fini dell'approvazione del Bilancio, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato A, annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario che si rendessero necessarie in corso d'esercizio, produce effetti nell'anno d'adozione.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La deliberazione tariffaria, in attuazione delle previsioni contenute nel precedente articolo 4, deve indicare:
 - a. i costi consuntivi e preventivi del servizio e le loro componenti, nonché la misura dell'importo relativo allo spazzamento dei rifiuti esterni di cui all'Articolo 4, comma 3-bis, del presente regolamento;
 - b. la condizione finanziaria del Comune;
 - c. il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
 - d. la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all'allegato "A" del presente regolamento;
 - e. la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.
4. Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formulasse tempestivamente rilievi, i quali rendessero necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:
 - a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
 - b) all'eventuale recupero della maggior tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli;
 - c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo Articolo 25

Articolo 17

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie, in base ai criteri di cui all'allegato " A ", del presente Regolamento:

DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

1. Locali delle abitazioni private.
 2. Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole pubbliche e private abilitate all'insegnamento, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico - economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri e dei circoli ricreativo - culturali. Locali delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà di cui all'Articolo 13 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 Novembre 1991, n. 381.
 3. Locali dei teatri e cinematografi.
 4. Locali dei magazzini e dei depositi senza alcuna vendita diretta, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori.
 5. Aree adibite a distributori di carburanti, a campeggi, parcheggi o posteggi, impianti sportivi.
 6. sale di esposizione degli esercizi commerciali e autosaloni.
 7. Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni e degli stabilimenti balneari, con annesso servizio di ristorazione.
 8. Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni e degli stabilimenti balneari senza servizio di ristorazione.
 9. Locali dei collegi, dei convitti, case di riposo e di assistenza, seminari.
 10. Locali degli ospedali e delle case di cura.
 11. Locali degli studi professionali , uffici, agenzie e ricevitorie, degli studi e delle sedi di radio e televisioni, delle banche.
 12. Locali degli esercizi commerciali per la vendita di beni **non alimentari** non altrimenti specificati.
 13. Banchi di mercato beni durevoli.
 14. Attività artigianali di parrucchieri, barbieri ed estetisti.
 15. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista...).
 16. Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti.
 17. Locali degli stabilimenti industriali e artigianali con capannoni di produzione.
 18. Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, delle mense, fast-foods, paninoteche e simili.
 19. Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie.
 20. Locali degli esercizi commerciali per la vendita di ortofrutta, fiori e piante.
 21. Supermercati e negozi per la vendita di generi alimentari (pane pasta, macelleria, salumi e formaggi...).
 22. Banchi di mercato per la vendita di alimentari.
 23. Locali dei night club, delle discoteche, delle sale gioco.
-
-

Ai fini dell'individuazione della categoria e sottocategoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree, da parte del soggetto tassabile; le eventuali differenziazioni interne del singolo complesso sono rilevanti solo qualora i locali siano nettamente distinti o vi si svolgano attività del tutto distinte tra loro.

Articolo 18

INIZIO E CESSAZIONE DELL' OCCUPAZIONE

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

1. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso d'inizio dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge.
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, sottoscritta dal funzionario responsabile di cui all'Articolo 26, comunicato al Concessionario della riscossione.
3. L'abbuono di cui al comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nell'occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrante e con effetto della data di tassazione a carico di quest'ultimo.
4. Nel caso di decesso del soggetto iscritto a ruolo, senza che vi sia subentro di un familiare, l'erede può richiedere, pur se non è intervenuta tempestiva denuncia, lo sgravio dal bimestre solare successivo a quello del decesso, qualora dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e questi risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. La richiesta va presentata entro il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

CAPO 3

DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

Articolo 19

DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'Articolo 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al Settore comunale "Tributi" che rilascia la relativa ricevuta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, ovvero in altra forma purchè contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge e dal presente Regolamento. L'obbligazione non è assolta con la variazione anagrafica presso il Servizio demografico.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'Ufficio postale come risulta dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
3. La denuncia originaria d'inizio dell'occupazione o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio occupazione ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione rimangano invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al precedente comma anche la denuncia di variazione dovuta per l'aggiunta, nel corso dell'anno, di locali ed aree diversi da quelli originari o di locali e aree diversamente utilizzati. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la tassabilità decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, o la diversa destinazione. In caso di inosservanza dell'obbligo l'Ufficio provvederà all'accertamento per omessa denuncia.

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

5. La cessazione, totale o parziale, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. L'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo.
6. Non sono ritenute valide le denunce presentate ad altri uffici in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento.
8. L'erede, che continua ad occupare locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi dei subentranti.
9. La denuncia di richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Articolo 20

CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1. La denuncia, originaria o di variazione, oltre all'indicazione degli elementi e dati di cui all'Articolo 70 comma 3, del Decreto, riportati nel modello comunale di denuncia, deve contenere anche l'indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dall'occupante, completa delle generalità e dell'indirizzo.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'autocertificazione delle persone dimoranti e/o conviventi di fatto.
3. La denuncia di variazione deve contenere anche la indicazione dei dati già dichiarati e non variati.
4. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto all'agevolazione e la data da cui decorrono i requisiti per goderne.

Articolo 21

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. L'Unione, tramite gli Uffici comunali dei Comuni associati, esercita direttamente l'attività di controllo e di accertamento necessarie per la corretta applicazione della tassa.
2. L'attività di cui al comma 1 è rivolta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi ed svolta sulla base di un programma annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo, approvato dalla Giunta, con il quale vengono stabilite le categorie di locali da controllare nel corso dell'anno, con riguardo alla superficie utilizzata e al reale uso degli stessi. Tale attività si svolge, prioritariamente, con l'ausilio delle banche dati già in possesso dell'Ufficio e attraverso la richiesta di documentazione alle altre Amministrazioni pubbliche.
3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso d'accertamento.
4. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere:
 - l'anno in corso ed i quattro anni precedenti, in caso di occupazione iniziale.
 - l'anno in corso ed i tre anni precedenti, se trattasi di variazione delle condizioni di tassabilità;

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

5. Gli atti d'accertamento sono firmati dal funzionario responsabile anche attraverso la firma elettronica come previsto all'Articolo 1, comma 87, della Legge n. 549/1995;

Articolo 22

POTERI DEL SERVIZIO ED AUTOTUTELA

1. Dopo aver esperito l'attività ordinaria di raccolta della documentazione nella forma indicata al precedente articolo 20 comma 2, qualora non sia possibile reperire le notizie necessarie ai controlli, l'Ufficio può:
 - a) richiedere l'esibizione di contratti di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi, convocandoli presso l'Ufficio;
 - c) richiedere l'esibizione di planimetrie o documentazione idonea a certificare i requisiti richiesti per le agevolazioni
 - d) inviare dipendenti dell'ufficio comunale ad effettuare sopralluoghi. Il personale autorizzato ad accedere agli immobili per accertarne lo stato e le condizioni di tassabilità sono tutti i dipendenti in servizio presso il Settore comunale Tributi. Anche nel caso che vengano incaricati appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli addetti ai sopralluoghi devono avere incarico scritto, firmato dal Sindaco, con indicazione del giorno nel quale si svolgerà l'accesso, dell'ora che deve risultare consona, e del motivo dell'incarico. Di tale mandato è dato avviso al contribuente almeno cinque giorni prima.
2. Qualora il funzionario responsabile, per sua scienza, per fatti intervenuti o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, ha facoltà, indicandone i motivi, di annullarlo informandone debitamente l'interessato e il concessionario competente perché proceda al discarico della partita dal ruolo.
3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo, con le medesime modalità, sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 23

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo.
2. Il funzionario responsabile, incaricato di rendere esecutivo il ruolo, stabilisce anche il numero delle rate in cui lo stesso dovrà essere riscosso tra un minimo di due e un massimo di quattro secondo quanto previsto dall'articolo 72 comma 3 del decreto legislativo 507/93.
3. La dilazione del carico tributario fino ad otto rate è concessa per il pagamento di tributi arretrati su istanza scritta del contribuente che dimostri di versare in particolari condizioni temporanee di mancata liquidità. La dilazione è disposta con determinazione del funzionario responsabile indicante il numero delle rate, l'ammontare degli interessi, e la precisazione che il mancato

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente il beneficio ottenuto e comporta l'estinzione immediata del debito in unica soluzione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 24

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'Articolo 1, comma 2, del presente regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, e aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente;
2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
4. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa ovvero del canone per l'occupazione temporanea degli spazi e aree pubbliche; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo della denuncia.
5. Per le occupazioni che non comportano il pagamento di detti importi, la tassa può essere versata direttamente al competente Ufficio comunale mezzo cassa.
6. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto d'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione e interessi dovute per mancata denuncia. Le sanzioni applicabili sono quelle definite dal nuovo sistema sanzionatorio introdotto dai Decreti 471/472/473 del 1997.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

Articolo 25

SGRAVI E RIMBORSI

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti Regolamento e tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
4. Non sono concessi sgravi o rimborsi di nessun genere trascorsi due anni dalla notifica della cartella di pagamento in cui è iscritto il tributo.

Articolo 26

SANZIONI

1. Le violazioni sanzionabili sono disciplinate dal D.Lgs 473/97.
Il Funzionario responsabile dispone la graduazione delle sanzioni con propria determinazione, nei casi in cui ne ravveda la necessità, avuto riguardo al comportamento fiscale del contribuente nei confronti dei Tributi Locali nel suo complesso e secondo i criteri dettati dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 472/97.

Articolo 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta dell'Unione designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, svolge le funzioni ed i poteri di cui all'Articolo 74 del Decreto.

Articolo 28

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i "Regolamenti per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvati con deliberazioni consiliare negli anni precedenti nei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto.

ALLEGATO "A"

CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DI LOCALI ED AREE DI ATTIVITA' E/O GRUPPI DI ATTIVITA' E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (ARTT. 8 E 9 DEL REGOLAMENTO).

GENERALITA'

Al fine di determinare le tariffe secondo il metodo richiesto nell'art 65 del Decreto è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

1. Per coefficiente di produttività specifica (Q_{pi}) si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti assimilati propria dell'attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in Kg/mq/anno.
2. Per coefficiente medio di produttività specifica (Q_{pm}) si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/mq/anno.
3. Il coefficiente - range di produttività (Q_{rp}) corrisponde ad un gruppo di utenti che producono una quantità di rifiuti solidi urbani tra un valore minimo ed un valore massimo (quantità media per unità di superficie);
4. Il coefficiente di qualità media (K_{qm}) è calcolato in base alla potenzialità media di recupero dei rifiuti
5. Per costo del servizio, (C) si intende il valore definito all'Articolo4 del Regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in L/anno.
6. Per Superficie totale (St) si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.
7. Per Tariffa media convenzionale (o Costo medio generale netto per unità di superficie) (t_m) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in £/mq anno.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati:

- a) in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- b) in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali o da altri enti od istituti di ricerca.

MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

UNIONE ALTO APPENNINO REGGIANO
Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto con particolare attenzione a quanto indicato dall'Osservatorio Nazionale dei rifiuti, recepito nel DPR 158/99

Ciascuna delle "n" classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (kg/mq/anno)
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (Ipsi) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica q_i ed il coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- c) da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (Iqsi).

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$T_s = T_m \times Q_{rp} \times K_{qm} \quad (\text{€/mq}),$$

MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA E DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza e l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse alla luce dei nuovi dati acquisiti.

L'obiettivo finale è quello di adottare, quanto prima, il criterio di calcolo individuato nel DPR 158/99.